

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2019, il giorno diciotto Settembre, alle ore 12:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Consigliere delegato DANIELE RUSCIGNO, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.162 - I.P. 2931/2019 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.9.0.0/16/2018

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

Comune di Castel San Pietro Terme. Procedimento unico avviato ai sensi dell'art. 53, comma 1, L.R. n. 24/2017, nonché ai sensi dell'art. 8, D.P.R. n. 160/2010, a seguito di istanza presentata dalla Soc. Crif Spa e dalla Soc. Palazzo di Varignana Srl, comportante modifica alla vigente strumentazione urbanistica comunale. Formulazione del parere in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale della proposta di variante urbanistica.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di Castel San Pietro Terme. Procedimento unico avviato ai sensi dell'art. 53, comma 1, L.R. n. 24/2017, nonché ai sensi dell'art. 8, D.P.R. n. 160/2010, a seguito di istanza presentata dalla Soc. Crif Spa e dalla Soc. Palazzo di Varignana Srl, comportante modifica alla vigente strumentazione urbanistica comunale. Formulazione del parere in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale della proposta di variante urbanistica.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Esprime*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *il parere di competenza in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale* previsto nell'ambito del procedimento unico avviato *dal Comune di Castel San Pietro Terme* ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b), L.R. n. 24/2017², nonché ai sensi dell'art. 8, D.P.R. n. 160/2010³, *per l'approvazione del progetto presentato dalla Soc. Crif Spa e dalla Soc. Palazzo di Varignana Srl*, descritto in narrativa, riguardante la proposta di ampliamento dell'insediamento produttivo esistente, comportante modifica alla vigente strumentazione di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale.

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

² Si richiama l'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", secondo cui i Comuni, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio previsto, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), possono avviare ed approvare alcune tipologie di procedimenti urbanistici, quali in particolare gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, indicati alla lett. e) del medesimo art. 4.

La L.R. n. 24/2017 prevede, con la norma introdotta all'art. 53, comma 1, lett. b), il Procedimento unico per l'approvazione del progetto definitivo di interventi e opere di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa, ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

³ L'art. 8, DPR n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", prevede misure urbanistiche straordinarie per valutare i progetti di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione di insediamenti produttivi che comportano variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale.

Nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al Responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies, Legge n. 241/1990 e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della Conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 1, DPR 160/2010, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'art. 15, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR n. 380/2001.

Detto parere viene espresso sulla base delle considerazioni e motivazioni richiamate in dettaglio nella *Relazione istruttoria*⁴, predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

- **Variante al RUE per le modifiche al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica “San Giovanni” (artt. 15.3.6.1 e 15.3.6.2):**

“Si chiede pertanto di integrare il RUE recependo i principi generali per la qualificazione degli ambiti produttivi sovracomunali esistenti di cui all'art. 7 dell'Accordo territoriale, con particolare riferimento ai requisiti minimi richiesti a livello di area e per i singoli interventi in merito alla qualità della rete viaria (anche in riferimento alla rete ciclabile) e delle aree verdi, alla gestione dei rifiuti, ai sistemi per il recupero ed il riutilizzo delle acque meteoriche, all'efficienza energetica e alla produzione e all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

Si rammenta, infine, che la Convenzione deve prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi. Si chiede pertanto di integrare in tal senso le convenzioni dei due sub-comparti.

In riferimento al **sub-comparto ASP_B2.1**, si chiede in particolare di recepire all'art. 15.3.6 del RUE quanto previsto all'art. 4 del citato Accordo territoriale in merito agli usi residenziali, eliminando quindi l'uso a1 o, in alternativa, ammettendo l'uso d9) esclusivamente per alloggi, non concentrabili e non accorpabili in alcun modo, per la guardiania/foresteria aziendale a servizio delle aziende per un massimo di 110 mq per lotto con Superficie fondiaria (Sf) maggiore di 10.000 mq.

Relativamente al **sub-ambito ASP_B2.2**, si chiede di inserire alcune limitazioni in merito all'uso d3 – magazzini. Si richiamano le soglie dimensionali indicate dal PTCP vigente ed il nuovo orientamento assunto dalla Città metropolitana con l'adozione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), che riconosce all'interno del territorio comunale di Castel San Pietro Terme esclusivamente l'ambito produttivo San Carlo come localizzazione idonea ad accogliere eventuali quote di logistica superiore ai 10.000 mq. Si chiede pertanto di collegare l'uso d3) alla soglia quantitativa indicata dalla pianificazione territoriale.

⁴ Acquisita in atti con P.G. n. 53156 del 11.09.2019 - Fasc. 8.2.2.9/16/2018.

Relativamente agli usi commerciali, condividendo l'ammissibilità di quote di rilevanza comunale, si chiede di integrare la norma del RUE prevedendo le modalità attuative indicate dal POIC (Piano Operativo degli Inseguimenti Commerciali) in riferimento ad eventuali aggregazioni di rilevanza sovracomunale”;

- **Variante al RUE per le modifiche alla disciplina del centro storico di Varignana (art. 15.1.2):**

“Si chiede di integrare la Variante al RUE, subordinando l'attuazione degli interventi al preventivo parere positivo della Soprintendenza e alla predisposizione degli elaborati da essa richiesti”;

- **Variante al RUE per le modifiche della scheda N7 (art. 16.3.7):**

“Si rimanda alla valutazione ambientale e territoriale espressa al paragrafo 3) della Relazione istruttoria, di seguito richiamata nel presente atto, con particolare riferimento alle matrici consumo di suolo agricolo ad alto valore paesaggistico, permeabilità e capacità di ricarica della falda, compromissione del paesaggio tutelato, traffico e conseguenti effetti indotti”;

2. *esprime*, inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁵ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) della proposta in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune di Castel San Pietro Terme mediante apposita Conferenza di Servizi⁶ ed a seguito dell'acquisizione dei pareri resi dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché sulla base della *proposta di parere motivato resa da ARPAE - AACM Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana*⁷, allegata alla suddetta Relazione istruttoria, nei termini di seguito richiamati:

⁵ L'art. 18, L.R. n. 24/2017, disciplina le procedure in materia di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani urbanistici, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, nonché alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. La Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, come disposto ai sensi dell'art. 19, comma 3, L.R. n. 24/2017, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 53, L.R. n. 24/2017, l'Autorità competente per la valutazione ambientale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 4, lett. d).

⁶ Convocata ai sensi dell'art. 53, comma 3, L.R. n. 24/2017, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter, Legge n. 241/1990.

⁷ Documento Prot. n. 140170 del 11.09.2019, acquisito agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 53155 del 11.09.2019 – Rif.to Pratica n. 5392/2018. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, L.R. n. 24/2017, l'autorità competente per la valutazione ambientale esprime il parere motivato di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, nel corso del procedimento unico disciplinato dall'art. 53 della medesima L.R. n. 24/2017, acquisendo il parere di ARPAE relativo unicamente alla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento urbanistico in esame.

"Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, e acquisito in particolare il parere di Arpae AACM in merito alla Valutazione Ambientale, si esprime una valutazione di sostenibilità ambientale positiva per la Variante al RUE sull'area San Giovanni e la relativa Variante al Piano Particolareggiato, condizionata al recepimento delle valutazioni riportate nella Relazione istruttoria e dei pareri degli Enti ambientali. Per la Variante al RUE sull'ambito N7, si assume quanto evidenziato nell'istruttoria ambientale di ARPAE AACM, confermando la possibilità da parte del Comune di proporre l'assunzione di impegni, da porre in Convenzione, che rendano trascurabili gli impatti sopra descritti, al fine di un diverso esito della valutazione ambientale";

3. formula, altresì, il *parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*⁸, che si allega alla suddetta Relazione istruttoria;
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Castel San Pietro Terme per la conclusione del procedimento urbanistico in esame, segnalando quanto previsto ai sensi dell'art. 18, comma 5, L.R. n. 24/2017⁹;
5. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Città metropolitana, ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. n. 24/2017¹⁰.

Motivazioni:

Si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii., riguardanti il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive. In particolare, l'art. 8, comma 1, del Decreto medesimo introduce le procedure semplificate per l'approvazione dei progetti riguardanti l'insediamento di impianti produttivi nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non ne individua la destinazione, mediante variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale.

⁸ P.G. n. 24066 del 16.04.2019. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

⁹ "L'atto con il quale viene approvato il Piano dà conto degli esiti della Valsat, illustra come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indica le misure adottate in merito al monitoraggio, attraverso un apposito elaborato denominato '*dichiarazione di sintesi*', di cui all'art. 46, comma 1 e comma 7, lett. b)".

¹⁰ "Gli atti con i quali l'autorità competente per la valutazione ambientale si esprime in merito alla Valsat e le indicazioni contenute negli atti di approvazione del piano sono resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'amministrazione titolare del piano e dell'autorità competente per la valutazione ambientale".

La vigente L.R. n. 24/2017 prevede per i Comuni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e), la possibilità di approvare, nella fase del periodo transitorio e nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUG), gli atti negoziali ed i procedimenti speciali relativi a progetti che comportano l'effetto di variazione agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, quali i procedimenti ex art. 8, D.P.R. n. 160/2010.

L'art. 53 della medesima L.R. n. 24/2017 disciplina il "Procedimento unico", che prevede in particolare, ai sensi del comma 1, lett. b), l'approvazione del progetto definitivo di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa, ovvero di interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

Il Comune di Castel San Pietro Terme ha avviato, ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 24/2017 e dell'art. 8, DPR n. 160/2010, il procedimento unico per l'approvazione del progetto comportante proposta di modifica alla vigente strumentazione urbanistica comunale, a seguito di istanza presentata in data 11.12.2018 dalla Soc. Crif Spa e dalla Soc. Palazzo di Varignana Srl, finalizzata all'ampliamento delle attività produttive esistenti, attraverso un sistema complesso di modifiche di carattere edilizio ed urbanistico.

Nello specifico, il progetto presentato all'Amministrazione comunale comporta i seguenti interventi:

- a) Variante cartografica e normativa al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- b) Variante al piano di utilizzazione dell'ambito RUE N7;
- c) Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica San Giovanni, Loc. Osteria Grande;
- d) Permesso di costruire per ampliamento alberghiero degli edifici "E" e "G";
- e) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per variante in corso d'opera relativa al cambio d'uso da autorimessa a palestra in adiacenza al fabbricato ad uso direzionale (Marzoline);
- f) Riqualficazione del centro storico Varignana (collegato alla Variante al piano di utilizzazione ambito RUE N7);
- g) Autorizzazione Unica Ambientale (relativa ai punti "d" ed "e");
- h) Parere progetto prevenzione incendi (relativo al punto "e").

La Città metropolitana è chiamata ad esprimersi sui contenuti di Variante urbanistica di cui alle lettere a), b), c) ed f), nonché sulla relativa Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat).

In particolare, la proposta è relativa alla Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica “S. Giovanni”, approvato e convenzionato nel 2008, ma mai attuato, all’interno dell’ambito produttivo sovracomunale consolidato di Osteria Grande. Con la Variante al RUE si propone, attraverso la suddivisione in due sub-comparti, la revisione dell’assetto complessivo infrastrutturale dell’ambito. Nell’ambito ASP_B2.1, acquisito dal proponente, si prevede una riduzione di capacità edificatoria produttiva pari a 5.000 mq di Superficie utile, legata ad un equivalente incremento in ambito del territorio rurale collinare in località Varignana, già sede di attività alberghiere, ricettive e direzionali, classificato dal RUE vigente come ambito speciale N7. Sempre nell’ambito ASP_B2.1 si propone la realizzazione di un auditorium e di una serie di spazi allestiti a supporto di tale attività, per oltre 10.000 mq di Superficie complessiva (SU + SA). Nel sub-ambito ASP_B2.2 sono confermate le precedenti capacità edificatorie previste a fronte di una revisione delle condizioni di attuazione.

A Varignana, nell’ambito speciale del territorio rurale N7, si propone di incrementare le quote già previste nel PRG e confermate dal RUE, sia nell’area ricettiva sia nell’area destinata ad uffici (circa 9.400 mq di usi alberghieri e 2.800 mq di usi direzionali). Nello specifico, la Variante propone un aumento di 866 mq degli usi ricettivi (Palazzo di Varignana) collegati alla demolizione di edifici nel centro storico di Varignana e ulteriori 5.000 mq per uffici, collegati alla riduzione di pari capacità edificatorie nell’ambito produttivo di Osteria Grande ASP_B2.1.

Le quantità complessive dell’insediamento ricettivo e direzionale passerebbero quindi da 12.170 mq di SU a 18.036 mq di SU, oltre all’incremento di Superfici Accessorie di 2.500 mq, con un considerevole aumento della quota destinata ad uffici. Infatti, il numero di addetti della CRIF nella sede di Varignana, con l’attuazione dell’intervento proposto, arriverebbe a oltre 300 unità.

Rispetto alle capacità edificatorie aggiuntive, il soggetto proponente ha presentato gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio del titolo edilizio per le superfici in ampliamento di Palazzo di Varignana, corrispondenti ai fabbricati “E” e “G” aventi una superficie utile complessiva di 866 mq, mentre per l’ampliamento della parte direzionale è stato predisposto un Progetto di utilizzazione che, come dichiarato nella Relazione illustrativa

dell'intervento, rappresenta il livello progettuale definitivo richiesto dall'art. 53 della LR n. 24/2017, ma non costituisce titolo edilizio ed ha il solo scopo di inquadrare lo sviluppo complessivo dell'area.

Delle capacità edificatorie direzionali complessivamente previste (5.000 mq di SU e 2.500 mq di SA), si propone infatti di ottenere il titolo edilizio abilitativo esclusivamente per la costruzione di una palestra (287 mq) con il procedimento in oggetto, mentre con due ulteriori fasi saranno progettati i successivi ampliamenti per uffici di 3.612 mq di SU e 1.100 mq di SU.

Nel centro storico di Varignana si propone di ammettere la demolizione di edifici ad uso scolastico e residenziale oggi dismessi (ambito ACS_A1.4) per una superficie di 866 mq. La medesima capacità edificatoria è proposta in ampliamento nell'ambito N7.

Come previsto ai sensi della disciplina sopra richiamata, il Responsabile dell'Area Servizi al Territorio del Comune di Castel San Pietro Terme ha comunicato alla Città metropolitana di Bologna e alle Amministrazioni interessate, con nota Prot. n. 31293 del 21.12.2018¹¹, l'avvio del procedimento urbanistico in questione ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, mediante indizione e convocazione in data 21 gennaio 2019 della Conferenza di Servizi istruttoria¹² per l'illustrazione e la discussione della proposta, rendendo disponibile informaticamente la relativa documentazione progettuale costitutiva dell'intervento ai fini della preventiva consultazione.

Il Comune ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e alle Amministrazioni interessate al procedimento, con comunicazione Prot. n. 2269 del 28.01.2019¹³, la documentazione integrativa predisposta a corredo del progetto in esame ed in risposta alle richieste formulate dagli Enti in sede di Conferenza dei Servizi, come risulta dal Verbale della suddetta seduta¹⁴.

Con ulteriori comunicazioni Prot. n. 4917 del 28.02.2019¹⁵ e Prot. n. 6832 del 20.03.2019¹⁶, il Comune di Castel San Pietro Terme ha fornito alle Amministrazioni gli elaborati integrativi richiesti, in vista della prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, convocata per il giorno 26 marzo 2019 con nota prot. n. 4622 del 25.02.2019¹⁷, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nei diversi procedimenti

¹¹ Acquisita agli atti della Città metropolitana con P.G. 72467 del 21.12.2018.

¹² Ai sensi dell'art. 14, comma 1, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma simultanea, con modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7.

¹³ Raccolta in atti con P.G. n. 5994 del 28.01.2019.

¹⁴ Conservato in atti al fasc. 8.2.2.9/16/2018.

¹⁵ In atti con P.G. n. 12865 del 28.02.2019.

¹⁶ In atti con P.G. n. 17735 del 20.03.2019.

¹⁷ In atti con P.G. n. 12195 del 26.02.2019.

amministrativi connessi al procedimento in esame.

In esito alle decisioni assunte in quest'ultima seduta di Conferenza, il Comune ha convocato, con comunicazione Prot. n. 9289 del 12.04.2019¹⁸, la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 18 aprile 2019, con contestuale invio della documentazione integrativa e del Verbale della precedente seduta di Conferenza svoltasi il 26.03.2019, invitando a partecipare i soggetti proponenti e le Amministrazioni interessate, compresa la Città metropolitana di Bologna.

Il Comune ha fornito alla Città metropolitana, con nota Prot. n. 9395 del 15.04.2019¹⁹, gli elaborati integrativi richiesti.

Con nota Prot. n. 24555 del 17.04.2019, la Città metropolitana di Bologna ha comunicato al Comune di Castel San Pietro Terme la impossibilità ad esprimere il proprio parere di competenza, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione che non hanno consentito l'acquisizione della Relazione istruttoria ambientale di ARPAE AACM relativamente all'intervento complessivo in oggetto.

L'Amministrazione comunale, con nota Prot. n. 10286 del 26.04.2019²⁰, ha trasmesso agli Enti interessati al procedimento il Verbale della Conferenza dei Servizi del 18.04.2019, corredato dei pareri e nulla osta acquisiti formalmente agli atti della seduta medesima e contenente la determinazione di sospensione del procedimento, con rinvio dei lavori ad una successiva Conferenza dei Servizi in data da destinarsi.

Nel richiamare le successive integrazioni volontarie presentate dai soggetti proponenti nonché tutta la documentazione prodotta relativamente al progetto in questione, l'Amministrazione comunale ha convocato, con comunicazione Prot. n. 16843 del 5.07.2019²¹, la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per il 16 settembre 2019, al fine di acquisire le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri definitivi previsti a norma di legge.

Con successiva comunicazione Prot. n. 21889 del 11.09.2019²², il Comune medesimo ha disposto il rinvio della suddetta seduta, stabilendo la nuova data del 20 settembre 2019 per la seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi decisoria.

Nell'ambito del procedimento in questione, la Città metropolitana di Bologna è chiamata ad esprimere il proprio assenso sulla proposta di variante urbanistica, con particolare

¹⁸ In atti con P.G. n. 23678 del 15.04.2019.

¹⁹ Conservata con P.G. 24100 del 16.04.2019.

²⁰ In atti con P.G. 25963 del 29.04.2019.

²¹ In atti con P.G. 42546 del 8.07.2019.

²² In atti con P.G. 53320 del 12.09.2019.

riferimento alla verifica di compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata, nonché a formulare il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale²³, oltre al parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

Al fine di pervenire alla conclusione del procedimento in oggetto, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ha esaminato la documentazione costitutiva del progetto in esame, anche in rapporto alle disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ed ha predisposto la Relazione istruttoria²⁴, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale vengono espresse le determinazioni richiamate nel dispositivo del presente atto.

Si dà atto che le valutazioni di compatibilità ambientale e territoriale contenute nella Relazione istruttoria vengono espresse dalla Città metropolitana in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE AACM nella *proposta di parere motivato*²⁵, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

Si allega, inoltre, alla Relazione istruttoria il parere espresso dalla Città metropolitana in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio²⁶.

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria e si dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Castel San Pietro Terme, per quanto di competenza, in vista della seduta della Conferenza dei Servizi del 20.09.2019.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano

²³ L'art. 18, L.R. n. 24/2017, disciplina le procedure in materia di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani urbanistici, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, nonché alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. La Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, come disposto ai sensi dell'art. 19, comma 3, L.R. n. 24/2017, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 53, L.R. n. 24/2017, l'Autorità competente per la valutazione ambientale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 4, lett. d).

²⁴ Acquisita in atti con P.G. n. 53156 del 11.09.2019.

²⁵ Registrata in atti con P.G. n. 53155 del 11.09.2019. Ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale previste nell'ambito del procedimento in oggetto, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – AACM, come previsto ai sensi dell'art. 19, comma 4, L.R. n. 24/2017.

²⁶ P.G. n. 24066 del 16.04.2019.

rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'art. 33²⁷, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile e Viabilità.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere²⁸ del Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

E' delegato alla sottoscrizione del presente atto il Consigliere delegato Daniele Ruscigno²⁹

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (P.G. n. 53156 del 11.09.2019), corredata dalla proposta di parere motivato fornito da ARPAE - AACM (P.G. n. 53155 del 11.09.2019) e dal parere espresso in materia di vincolo sismico (P.G. n. 24066 del 16.04.2019).

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il Consigliere delegato
DANIELE RUSCIGNO

²⁷ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

²⁸ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

²⁹ Si richiama il provvedimento del Sindaco del 12.12.2018, in atti al PG 69757/2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).